

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE**  
**del 28 luglio 1999**  
**riguardante i parametri di base del sottosistema controllo-comando e segnalamento per il sistema**  
**ferroviario transeuropeo ad alta velocità**

[notificata con il numero C(1999) 2475]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(1999/569/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 96/48/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 21,

- (1) considerando il problema della frequenza e della potenza di emissione dell'interfaccia di trasmissione puntuale suolo-treno denominata Eurobalise sollevato dalla Svezia nel corso della riunione del 10 luglio 1997 del comitato istituito ai sensi dell'articolo 21 della direttiva 96/48/CE;
- (2) considerando la conferma da parte dell'AEIF (Association Européenne pour l'Interopérabilité Ferroviaire), in occasione della seduta del 16 ottobre 1997, che l'interfaccia Eurobalise è un parametro di base del sottosistema controllo-comando e segnalamento;
- (3) considerando l'analisi presentata dall'AEIF nel corso della riunione del comitato del 19 febbraio 1998 e la richiesta avanzata da vari Stati membri di fare il punto su tutte le radiofrequenze necessarie al sottosistema controllo-comando e segnalamento;
- (4) considerando la necessità di evitare ogni interferenza con la banda di frequenze delle strumentazioni radioelettriche CEPT PR 27 (cfr. decisione CER del 7 marzo 1996), pur conservando la stessa potenza di telealimentazione dei segnali;
- (5) considerando l'urgenza e la necessità di fissare il valore dell'interfaccia puntuale Eurobalise e dei collegamenti radio suolo-treno GSM-R in modo da non mettere in pericolo la pianificazione delle prove del progetto ERTMS, situazione che causerebbe a sua volta inopportuni ritardi per la messa in servizio di molte linee della rete transeuropea ad alta velocità;
- (6) considerando che tale decisione non ha alcuna ripercussione sui sistemi di segnalamento già in servizio finché essi non sono oggetto di una nuova messa in servizio a seguito di un riassetto e che l'AEIF dovrà tener conto del sistema esistente al momento di elaborare la specifica

tecnica di interoperabilità (STI) sul controllo-comando e il segnalamento;

- (7) considerando la raccomandazione T/R 25-09 E (Chester 1990, modificata a Budapest nel 1995) relativa alle frequenze riservate alle ferrovie nella banda dei 900 MHz nonché la decisione del gruppo di lavoro WG FM della CEPT relativa a Eurobalise (Tallinn, 1998) e l'aggiornamento della raccomandazione 70-03 che ne è conseguito;
- (8) considerando che le disposizioni della presente decisione sono conformi al parere espresso dal comitato istituito ai sensi della direttiva 96/48/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La frequenza utilizzata per la telealimentazione (downlink) dei segnali di tipo Eurobalise deve essere pari a 27 095 MHz e la potenza irradiata a 10 metri deve essere inferiore a 42 dBµA/m.

*Articolo 2*

Le bande di frequenze utilizzate per i collegamenti radio di tipo GSM-R devono essere comprese tra 876 e 880 MHz per il collegamento treni-suolo e tra 921 e 925 MHz per il collegamento suolo-treni.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1999.

*Per la Commissione*

Neil KINNOCK

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 235 del 17.9.1996, pag. 6.